TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Decreto n° 4 /2016

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 37 del d.l. n° 98/2011,convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011 n. 111, secondo il quale "*i capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari prendenti*";

Visti l'art. 9 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", e la delibera in data 15 settembre 2011, recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011";

Visto il programma per la gestione del contenzioso pendente presso la Sezione staccata di Catania del T.A.R. Sicilia, per l'anno 2015;

Viste le note prot. nn. 66 e 67 del 15-01-2016, con le quali è stato sollecitato il confronto e l'apporto collaborativo degli Ordini degli Avvocati ricadenti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio e delle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella stessa;

Ritenuto che nessuno degli Ordini e delle Associazioni degli Avvocati ha dato riscontro alle dette note;

Uditi i Presidenti delle Sezioni interne ed il Segretario Generale;

DECRETA

Art. 1. E' adottato l'allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso la Sezione staccata di Catania del T.A.R. Sicilia per l'anno 2016.

Art. 2. La Segreteria Affari Generali e del Personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne ed a tutti gli altri Magistrati della Sezione, al Segretario Generale della Sezione staccata ed ai Direttori delle Segreterie delle sezioni interne, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ed alla Sede di Palermo del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante affissione immediata all'albo della Sezione staccata, in quello delle Segreterie di tutte le Sezioni interne, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Catania, - 9 FEB. 2016

Il Presidente f.f.
(Antonio Vinciguerra)

Depositato, il - 9 FEB. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Pittari

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
pendente presso la Sezione staccata di Catania
del T.A.R. Sicilia, per l'anno 2016

Adottato con D.P. n. 17 / 16 , ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111

1 . Ricognizione della situazione alla data del 31-12-2015

Al 31-12-2015 risultano pendenti presso la Sezione Staccata di Catania del T.A.R. Sicilia n. 42.351 ricorsi.

A tale risultato si è pervenuti secondo la seguente progressione:

Anno 2013
Pendenti all'1-01 ricorsi n. 59.091
Pendenti al 31-12 ricorsi n. 54.637
Differenza ricorsi n. 4.454 pari al – 7,54%

Anno 2014
Pendenti all'1-01 ricorsi n. 54.637
Pendenti al 31-12 ricorsi n. 49.296
Differenza ricorsi n. 5.341 pari al – 9,78%

Anno 2015
Pendenti all'1-01 ricorsi n. 49.296
Pendenti al 31-12 ricorsi n. 42.351
Differenza ricorsi n. 7.394 pari al – 14,09%

L'obiettivo indicato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15-09-2011 – in misura analoga a quelli previsti dal co. 12 dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011 n. 111, pari al 5% per l'anno 2011 e al 10% per gli anni successivi – risulta quindi conseguito per l'anno 2015.

Nelle relazioni sull'attività della Sezione staccata, predisposte per le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, sono già state analizzate alcune cause del mancato raggiungimento dell'obiettivo negli anni 2013 e 2014 (carenze di organico sia magistratuale che di personale di segreteria) alle quali deve aggiungersi la mancanza della figura del Segretario Generale titolare (il posto è stato coperto negli anni 2012 e 2013 *ad interim* da un Dirigente titolare in altra sede) e la mancata adozione di un nuovo piano di gestione dell'arretrato con l'indicazione di ulteriori e specifiche misure.

Al raggiungimento del risultato nel 2015 ha, inoltre, sicuramente contribuito la copertura con decorrenza dall'1-03-2014 del posto di Segretario Generale con un Dirigente titolare che – pur in assenza di un nuovo piano di gestione dell'arretrato per l'anno 2014 – ha tempestivamente assegnato al personale amministrativo gli obiettivi previsti dall'istituto contrattuale della "produttività collettiva", tra i quali (in misura preponderante) quello delle attività finalizzate all'adozione dei decreti decisori ai fini della riduzione delle pendenze.

2 . Analisi della situazione e determinazione degli obiettivi per l'anno 2016

Il dato complessivo delle pendenze al 31-12-2015 appare ancora pesantemente condizionato dai circa 22.500 ricorsi depositati sino a tutto l'anno 2000 – dei quali circa 1.000 depositati entro il 31-12-1990 e circa 5.000 depositati tra l'1-01-1991 ed il 31-12-1995 – che si aggiungono alla ulteriore pendenza di quasi 27.000 ricorsi depositati successivamente all'1-01-2001.

A fronte di siffatte cifre, appare auspicabile il raggiungimento di una percentuale di riduzione delle pendenze del 20% annuo, da mantenere nell'arco di più anni.

Il conseguimento di un siffatto obiettivo per l'anno 2016 non si rivela però concretamente conseguibile attese;

- la prevedibile assunzione solo nell'avanzato corso dell'anno 2016 dei vincitori del concorso per 45 posti di Referendario TAR, con conseguente slittamento nel tempo di qualsiasi possibilità di ricostituzione dell'organico di anche solo 20 Magistrati (5 per ciascuna sezione interna), pari al numero massimo mai raggiunto presso la Sezione staccata ma comunque inferiore a quello previsto dalla vigente pianta organica di 25 Magistrati;
- l'esiguità della pianta organica del personale di segreteria, che per altro presenta anche alcune scoperture cui non sembra possibile ovviare – per difficoltà di ordine contrattuale ed economico – né con il ricorso a comando o mobilità di personale di altre amministrazioni né con personale della G.A. che presta servizio in altre sedi e aspira al trasferimento in questa Sezione staccata:
- la difficoltà di un significativamente maggiore coinvolgimento del personale amministrativo in servizio, atteso il ridotto ambito degli strumenti contrattuali utilizzabili per riconoscere il dovuto incentivo a fronte della eventuale richiesta di un ben maggiore impegno lavorativo.

Appare comunque ragionevole prevedere, alla luce del risultato conseguito nell'anno 2015, il possibile raggiungimento di una diminuzione delle pendenze di almeno il 10%, cioè in misura pari a quanto previsto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15-09-2011 e dal co. 12 dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

Attraverso la prioritaria definizione dei ricorsi di più risalente proposizione sarà, altresì, possibile conseguire un abbattimento dei tempi medi di definizione del contenzioso, in misura allo stato non quantificabile con precisione.

3 . Misure e strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo

Il conseguimento dell'obiettivo predeterminato non può prescindere dalla concorrente collaborazione di tutti gli "attori" operanti presso la Sezione staccata – Magistrati, Avvocati e Personale di segreteria e amministrativo – dovendosi auspicare e promuovere la massima possibile condivisione degli scopi e degli strumenti da parte di Coloro che dovranno realizzarlo.

A tal fine, non appare superfluo ricordare che – insieme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, da realizzarsi attraverso un "*giusto processo*" – il codice del processo amministrativo richiama, al secondo comma dell'art. 2, anche il principio costituzionale della "*ragionevole durata*" del processo (art. 111, co. 2 Cost.), all'attuazione del quale sono chiamati a cooperare sia il giudice amministrativo che le parti.

Tale specifico richiamo deve, quindi, essere inteso quale sono chiamati a cooperare sia il giudice amministrativo che le parti.

Tale specifico richiamo deve, quindi, essere inteso quale costitutivo di un vero e proprio obbligo giuridico – egualmente gravante sul giudice come sulle parti, ciascuno nell'ambito della propria funzione – al corretto contemperamento di tutti tali principi, senza che l'esaltazione di alcuno di essi possa andare a inutile detrimento di altri.

Finalizzata al conseguimento della "*ragionevole durata*" del processo appare ancora la prescrizione dettata in via generale dal secondo comma del successivo articolo 3 – secondo la quale "*il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*" – di recente per altro modificato dall'art. 40 del d.l. n. 90/2014, come convertito dalla legge di conversione n. 114/2014, ai fini della introduzione di un sistema di determinazione della "giusta lunghezza" degli atti difensivi.

Non può sfuggire all'attenzione di tutti gli operatori, per altro, che il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità è elemento del quale tenere conto ai fini della pronunzia sulle spese di giudizio (art. 26, co. 1, c.p.a.).

Egualmente finalizzata al conseguimento della "*ragionevole durata*" del processo appare, infine, la prescrizione, dettata dal co. 2 dell'art. 136 c.p.a., in ordine al deposito in via informatica di atti processuali e documenti che – anche indipendentemente dall'entrata in funzione del vero e proprio processo telematico, di cui al co. 2-bis del medesimo articolo – costituisce sicura agevolazione per una più spedita redazione dei provvedimenti da parte del giudice (oltre che, a seguito dell'attivazione del Portale dell'Avvocato sul sito intranet della G.A., immediata modalità di "scambio" degli scritti difensivi tra le parti costituite).

Ciò premesso, può passarsi alla indicazione di alcune concrete misure operative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle pendenze in precedenza determinato.

3.1. Giudice

Appare ovvio che la definizione di ciascun ricorso pendente non può non comportare l'adozione di un provvedimento giurisdizionale; l'aumento delle definizioni richiede, quindi, l'aumento del numero di provvedimenti giurisdizionali da adottarsi.

Conseguentemente andranno prioritariamente privilegiate e potenziate tutte le possibilità di definizione dei giudizi con decreto, tanto nelle ipotesi di cui agli articoli da 80 e 85 del codice del processo amministrativo (perenzione ed altre cause di estinzione quali rinunzia, improcedibilità) che ex art. 1 Norme transitorie al codice (perenzione ultraquinquennale).

L'individuazione dei ricorsi suscettibili di definizione per decreto potrà derivare tanto dalla ordinaria attività di Segreteria, quanto dalle segnalazioni degli Avvocati, nonché dalla revisione d'archivio cui è chiamato il personale di segreteria e amministrativo nell'ambito degli istituti contrattuali finalizzati al miglioramento della produttività.

Egualmente, dovrà essere dato impulso alla attività di dichiarazione dell'interruzione del notevolissimo numero di giudizi ancora pendenti, e già individuati presso le Segreterie e l'archivio, nei quali si sia verificato il decesso di uno o più degli avvocati costituiti (o comunque la cancellazione dall'Albo professionale), per la successiva adozione dei decreti di estinzione per (eventuale) mancata prosecuzione o riassunzione.

Utile, infine, può risultare l'anticipato svolgimento di attività istruttoria, attraverso l'adozione dei provvedimenti istruttori monocratici che dovessero essere richiesti.

Per quanto riguarda, invece, l'attività decisoria collegiale, particolare cura dovrà essere apprestata nella formazione dei ruoli ai fini della individuazione e trattazione di ricorsi connessi e/o collegati, così come di ricorsi analoghi suscettibili di definizione uniforme.

In particolare, specie per le materie che presentano profili giuridici omogenei può risultare particolarmente utile la predisposizione di "sentenze pilota", sulla cui scia potere definire gli altri ricorsi analoghi con un ridotto impegno, eventualmente anche in udienze "tematiche".

Per quanto attiene ai criteri di individuazione dei ricorsi da iscrivere a ruolo, gioverà ricordare che ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del codice "la fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice" e le possibilità di deroga previste dal successivo secondo comma.

Detto criterio cronologico sembra, per altro, trovare riscontro nelle previsioni di cui all'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale il presente programma deve prevedere "gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili".

L'applicazione assoluta di detto principio alla realtà della Sezione staccata di Catania comporterebbe la fissazione in udienza pubblica di (quasi soltanto) ricorsi molto risalenti nel tempo; ciò determinerebbe però il mancato tempestivo esame di ricorsi più recenti che, per il rito accelerato che li contraddistingue (es. appalti, espropriazioni ecc.), per il loro rilievo economico e/o sociale o per il loro valore di indirizzo, sicuramente devono avere, o meritano, una immediata attenzione.

Conseguentemente appare opportuno che i Signori Presidenti continuino ad utilizzare il loro prudente apprezzamento nella formazione dei ruoli, osservando le norme sui c.d. "riti accelerati", e valutando l'opportunità della fissazione di ricorsi più recenti in funzione della loro rilevanza socio-economica o del loro valore di indirizzo (come illustrati in apposite motivate e documentate istanze di prelievo).

Non può, comunque, sottacersi l'esigenza di trattazione di tutti i ricorsi (non ancora definiti) per i quali risulti essere stata proposta azione ex L. Pinto, ai fini di evitare che possa continuare a prodursi danno erariale.

Ai fini di una più produttiva formazione dei ruoli di udienza pubblica potrà, inoltre, risultare utile una anticipazione, rispetto ai termini di legge, della spedizione degli avvisi di fissazione dell'udienza pubblica, onde consentire ai Signori Avvocati la comunicazione con congruo anticipo di eventuali istanze istruttorie o di rinvio – nonché rinunce, istanze di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o cessata materia del contendere – al fine di consentire la tempestiva integrazione del ruolo d'udienza con altre cause per le quali l'esigenza di tutela sia attuale ed effettiva.

Ulteriore contributo al raggiungimento dell'obiettivo può sicuramente derivare dalla definizione del giudizio con sentenza in forma abbreviata adottata all'esito della camera di consiglio cautelare ex art. 60 c.p.a., tutte le volte che ne ricorrano i presupposti.

Non può, infine, ignorarsi l'esigenza di fare appello alla eventuale disponibilità dei Signori Magistrati ad accettare un'applicazione dei vigenti carichi di lavoro in termini meno "ragionieristici/quantitativi" ed invece più attenti al reale impegno che i ricorsi possano richiedere sotto il profilo "qualitativo".

A tal fine, tutti i Signori Magistrati sono nuovamente invitati a prestare la loro disponibilità ad una applicazione meno rigida dei vigenti criteri in tema di carichi di lavoro, in particolare per quanto attiene al computo dei ricorsi simili ed analoghi e dei giudizi camerali seriali, disponibilità già manifestata da alcuni di Loro.

3.2. Avvocati

Appare possibile richiedere ai Signori Avvocati, in via generale, le seguenti condotte collaborative:

-rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi;

-sistematico deposito telematico degli atti e documenti di causa;

-rispetto del principio della "ragionevole durata" del processo, evitando condotte processuali dilatorie o, comunque, destinate ad incidere negativamente sulla sollecita trattazione dei propri, o altrui, giudizi.

Più in particolare, i Signori Avvocati sono sollecitati a:

-procedere alla tempestiva segnalazione della ricorrenza di eventuali cause di definizione per decreto dei relativi giudizi, anche per quelli per i quali sia già stato adottato il decreto di fissazione dell'udienza pubblica, in modo da potere trattare in udienza solo giudizi per i quali il provvedimento collegiale sia indispensabile ed utile alla definizione del giudizio;

-procedere alla tempestiva segnalazione di giudizi connessi, da trattare unitariamente, o di giudizi analoghi, che possano essere trattati alla medesima udienza;

-procedere alla verifica della completezza istruttoria dei propri ricorsi, onde consentire che si provveda (per i mezzi per i quali sia previsto) monocraticamente;

-procedere al deposito di istanze di prelievo motivate e documentate.

3.3 Personale di segreteria e amministrativo

Anche il contributo collaborativo del Personale di segreteria e amministrativo può risultare decisivo al conseguimento dell'obiettivo, sotto un duplice profilo:

-in via generale, attraverso il perseguimento della sempre maggiore possibile "qualità" del lavoro prestato che, nella specie, può concretizzarsi nella assunzione di tutte le iniziative atte a collaborare i Presidenti delle sezioni interne per la proficua formazione dei ruoli e l'individuazione d'ufficio di fascicoli definibili con decreto;

-in particolare, attraverso la fattiva adesione agli strumenti contrattuali di accrescimento della produttività che, per l'anno 2016, saranno incentrati sull'obiettivo della riduzione delle pendenze attraverso la revisione dell'archivio e lo svolgimento di tutte le attività prodromiche e successive all'adozione di decreti decisori, secondo le modalità che verranno tempestivamente determinate dal Segretario Generale.

Catania, 9 FEB. 2016

Il Presidente f.f.
(Antonio Vinciguerra)

Depositato, il 9 FEB. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Pittari